

Idropolis Piscine S.r.l.

Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori (di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria)

1. Scopo della procedura

Lo scopo della presente procedura è quello di definire e disciplinare, nel rispetto delle norme giuridiche applicabili, con particolare riferimento al D.Lgs n. 50/2016, e dei principi di trasparenza e parità di trattamento, le condizioni e le modalità per la stipulazione dei contratti per l'acquisto di beni, servizi e dei lavori compresi i servizi di consulenza per la realizzazione di attività progettuali nell'ambito dell'attività caratteristica di Idropolis Piscine S.r.l (di seguito anche la "Società").

La Società impronta le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture in armonia con i criteri di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e alle Linee guida predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC") e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti previsti dalle vigenti leggi in materia.

2. Descrizione delle attività

2.1 Procedure di definizione dei fabbisogni, qualifica e selezione, approvazione e verifica finale

Definizione Fabbisogno

In sede di pianificazione progettuale e di definizione del *budget* o in corso d'anno, il Responsabile della Procedura presenta all'Amministratore Unico operativo le esigenze di acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere, indicando:

- a. la tipologia (studio/ricerca/consulenza, ecc.);
- b. la quantificazione di massima delle risorse finanziarie
- c. il progetto al quale imputare la spesa.

Tali richieste vengono raccolte in un unico documento, aggiornabile in corso d'anno, e definito "Programma acquisizione di beni e servizi".

Selezione dei fornitori

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 nonché delle Linee Guida n. "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre

2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio medesimo n. 206 del 1 marzo 2018, la selezione dei fornitori avviene:

Servizi e Forniture

Servizi e Forniture di Importo inferiore alla soglia di Euro 15.000,00:

Per tali affidamenti di servizi e forniture si procede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Servizi e Forniture di importo pari o superiore alla soglia di Euro 15.000,00 ed inferiore alla soglia di Euro 40.000,00:

Per tali affidamenti di servizi e forniture si procede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 fermo restando una richiesta di preventivo al almeno 2 (due) soggetti se sussistono i soggetti idonei ed ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità.

Servizi e Forniture di importo pari o superiore alla soglia di Euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di Euro 209.000,00

Per tali affidamenti di servizi e forniture si procede mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici, con individuazione dei fornitori previa indagine di mercato, ovvero ricorrendo all'albo degli operatori economici di cui all'art. 2.2. del presente Regolamento, ovvero individuazione tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero fra coloro dotati degli adeguati requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e capacità tecnica e professionali in ragione dell'oggetto del contratto.

L'affidamento a mezzo di procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) se sussistono soggetti idonei. Nella Lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (ad esempio e in elenco non esaustivo: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni

del codice e del presente regolamento; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti

Il termine fissato per la presentazione delle offerte – per le procedure negoziate - non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni.

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito della Società dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida dell'ANAC.

Servizi e Forniture di importo superiori alle soglie comunitarie ex art. 35 D.Lgs. n. 50/2016:

Per tali affidamenti di servizi e forniture si procede attraverso la procedura aperta ai sensi dell'art. 60; procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 o procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62;

Resta ferma la possibilità di procedere a procedure aperte o a procedure negoziate anche sotto le soglie come sopra identificate per affidamenti di attività progettuali particolarmente complesse o avente ad oggetto una progettazione di servizi altamente specialistici o forniture di beni specifici.

Le modalità di attuazione di dette procedure di affidamento sono oggetto di un Regolamento interno operativo che sarà approvato dall'Amministratore Unico su proposta del Responsabile della Procedura.

Lavori

Lavori di importo inferiore alla soglia di Euro 15.000,00:

Per tali affidamenti di lavori si procede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Lavori di importo pari o superiore alla soglia di Euro 15.000,00 ed inferiore alla soglia di Euro 40.000,00:

Per tali affidamenti di lavori si procede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 fermo restando una richiesta di preventivo al almeno 3 (tre) soggetti se sussistono i soggetti idonei ed ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità, oppure tramite amministrazione diretta.

Lavori di importo pari o superiori alla soglia di Euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di Euro 150.000:

Per tali affidamenti di lavori si procede mediante le procedure di amministrazione diretta o procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 (dieci) operatori economici;

1) Sono eseguiti in amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. I lavori sono effettuati con personale proprio, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata di seguito riportata, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento. I preventivi richiesti dovranno contenere: a) i prezzi; b) le modalità di pagamento; c) ogni ulteriore elemento che, a giudizio del responsabile del procedimento, sia indispensabile. L'esame dei preventivi e la scelta di quello più conveniente e vantaggioso per la Società sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento.

2) Sono eseguite con procedura negoziata gli interventi per i quali si rende necessario, previa consultazione, l'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici. La consultazione avviene, di norma, sulla base di indagini di mercato ovvero dell'Albo degli operatori economici

L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. 50/2016. Nella Lettera di invito sono specificate l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, le eventuali garanzie, le modalità di svolgimento della gara informale ed il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (es: condizioni di partecipazione, termini utili per ricezioni, tempistica delle prestazioni, l'elenco dei Lavori, i prezzi unitari per i Lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; le condizioni di esecuzione; le modalità di pagamento; garanzie a carico dell'esecutore etc.). Il termine fissato – per la procedura negoziata - per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni. Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

Lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore alla soglia di Euro 1.000.000,00:

Tali affidamenti di lavori possono essere affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuando gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. La procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, è quella negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione di bando, con le forme e modalità previste citato Decreto. La consultazione avviene, di norma, sulla base di indagini di mercato ovvero dell'Albo degli operatori economici.

L'invito, che contiene gli elementi essenziali della prestazione richiesta, è rivolto, ove possibile e compatibilmente con l'oggetto del contratto a dieci (10) soggetti, se sussistenti. Tali lavori sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tra operatori economici alternativamente individuati nell'atto di approvazione della richiesta di avvio della procedura di affidamento. In particolare, il Responsabile del Procedimento invita, per iscritto, gli operatori economici ad inviare, entro un termine di regola non inferiore a quindici giorni, la propria migliore offerta economica o tecnico/economica, dando evidenza nell'invito delle caratteristiche della prestazione richiesta (l'oggetto, il prezzo-base, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e dei criteri che saranno seguiti nella valutazione delle offerte, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta. Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito della Società dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida dell'ANAC.

4. Lavori di importo o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 5.225.000,00:

Per le lavorazioni rientranti nella classe di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art 35 del D. Lgs. 50/2016 (€ 5.225.000,00), l'operatore economico viene selezionato con il ricorso nelle forme e modalità delle procedure ordinarie previste citato Decreto (art 36 comma 2 lett d) e artt. 59 e segg. del D. Lgs. 50/2016).

Tali lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del *budget* annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della procedura di affidamento, da parte dell'Amministratore Unico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Nei limiti e con le modalità di cui all'atto di approvazione della procedura di affidamento, la Società presceglierà l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio

del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo.

5. Lavori di somma urgenza:

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente l'Amministratore Unico sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i Lavori necessari per rimuoverlo. L'Amministratore Unico dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

Commissione di gara

La Commissione di gara è nominata dal Responsabile della Procedura successivamente alla chiusura del periodo di ricezione delle offerte, ed è composta di regola da tre persone. I componenti possono essere sia dipendenti della Società o esterni.

Trasparenza e pubblicità

L'avvio della procedura e gli esiti della sua conclusione sono pubblicati sul sito web istituzionale, secondo gli obblighi stabiliti dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Differenti forme di pubblicità saranno adottate nei casi in cui si è reso necessario da espresse norme di legge vigenti in materia.

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Responsabile della procedura, verifica la corretta esecuzione del contratto.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile della Procedura può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero propone di risolvere, il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile della Procedura può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero, sulla base dell'esatta

quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine dell'esecuzione del contratto e previa pubblicazione degli elementi del contratto previsti dagli obblighi della trasparenza, nonché dopo il rilascio da parte del Responsabile della Procedura dell'attestazione di regolare esecuzione.

2.2. Albo degli operatori economici

La Società forma un Albo di operatori economici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture al quale possono essere iscritti operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente a norma del D.Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi in cui la legge e il presente Regolamento lo consentano, la Società potrà individuare i contraenti tra quelli iscritti in appositi elenchi dalla stessa predisposti ed al cui interno vengono iscritte le imprese in possesso dei requisiti richiesti facenti richiesta.

L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l'affidamento delle acquisizioni per i "contratti sotto soglia" o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dalla Società.

Salvo quanto sopra esposto, la Società potrà individuare gli operatori economici anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul proprio sito web istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare l'offerta.

Gli elenchi fornitori tengono conto, nei limiti delle funzioni proprie della Società medesima, delle Linee Guida dell'ANAC espresse in materia.

2.3 Gestione archivio anagrafica fornitori

L'archivio anagrafico dei fornitori è gestito internamente dall'Amministrazione sul sistema amministrativo contabile contenente l'elenco dei fornitori esistenti.

La responsabilità della gestione e dell'aggiornamento dell'anagrafico dei fornitori è assegnata all'Amministrazione che annualmente esegue la verifica e pulizia dei dati contenuti nel sistema amministrativo al fine di mantenerlo sempre aggiornato.

Le operazioni di modifica/eliminazione/inserimento di fornitori nuovi ed esistenti, è svolta dall'Amministrazione.

Nel momento in cui viene individuato un nuovo fornitore, viene data comunicazione all'Amministrazione fornendo i dati da inserire in anagrafica. Tale inserimento non può avvenire se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del nuovo fornitore circa la normativa sulla privacy. A tal fine, l'Amministrazione ha il compito di inviare la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione circa la legge

sulla privacy e solo in seguito all'ottenimento del consenso, può procedere al suo inserimento in anagrafica.

3. Eccezioni, riserve e divieto di artificioso frazionamento della procedura.

Il presente Regolamento per effetto dell'art. 17 del D. Lgs. 50/2016, non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi:

- aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- concernenti i contratti di lavoro;

Inoltre il presente Regolamento non si applica:

- all'affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile;
- all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile;

La società si riserva in ogni caso di:

- applicare il presente Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all'oggetto sociale e diverso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.
- applicare le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016, e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga a – a suo insindacabile giudizio – di utilizzare le predette previsioni di legge in tal senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime. Nessun intervento potrà essere frazionato artificiosamente al fine di sottrarre l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge.

Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;
- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici. La Società, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese.

4. Pagamenti, attestazioni di regolare esecuzione.

Le fatture sono liquidate dalla Società con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.

5. Oneri fiscali

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa

6. Forma del contratto.

I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata, fatta salva l'eventuale approvazione e degli altri controlli previste dalle norme proprie della Società ad esito della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente per contratti.

Per le acquisizioni di importo fino alle soglie minime per lavori, servizi e forniture, la stipulazione può avvenire anche mediante ordini (lettere di ordinazione); a ciascun ordine vengono allegate le Condizioni Generali per appalti di beni e servizi; In entrambi i casi di cui al precedente punto, il contratto o l'ordine dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

7. Norme di comportamento

L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Società, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici.

Le imprese partecipanti alla gare sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale.

In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;

- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;

- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;

- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima. L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalla Società si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti. All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; L'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente. L'impresa ha l'obbligo di segnalare alla Società qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto

di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto delle normativa vigente.

La violazione delle norme contenute nel presente codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto dalla Società.

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

8. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato ed è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della società www.idropolispiscine.it